



CIRCOLARE N.40

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFF. XIII

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE V  
UFF. II

Alle Ragionerie territoriali dello Stato  
di:  
Genova, Bolzano, Verona, Venezia,  
Bologna, Firenze, Roma, Latina,  
Napoli, Salerno, Bari, Cosenza,  
Reggio Calabria, Catania, Messina,  
Torino, Cagliari, Sassari, Perugia,  
L'Aquila, Milano, Udine

Prot. Nr.

LORO SEDI

OGGETTO: Precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.

Si intende richiamare l'attenzione di codeste Ragionerie territoriali dello Stato sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ai fini del corretto svolgimento dell'iter procedurale nella sua interezza.

Si sottolinea ancora la necessità da parte di codeste RTS dell'utilizzazione di SIVA-RGS, applicativo informatico mediante il quale il processo gestionale nelle sue diverse fasi trova semplificazione ed armonizzazione, indispensabile per alimentare le banche dati e consentire le comunicazioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Si raccomanda, in particolare, l'inserimento di tutti gli elementi necessari, propri dei singoli stati del procedimento, tra cui le date della contestazione e relativa notifica, dell'emissione del decreto digitale e della avvenuta notifica, affinché possa aver luogo un corretto flusso informativo

dei dati dei decreti nei confronti della Guardia di Finanza, alla quale occorre garantire un riscontro dei processi verbali da loro inviati per la definizione amministrativa da parte del MEF.

Con riferimento alle date, è appena il caso di ricordare che la contestazione è un atto recettizio e produce i suoi effetti solo dal momento dell'avvenuta notifica; pertanto, prima di procedere all'emanazione del decreto, occorre verificare che la parte abbia effettivamente ricevuto l'atto di contestazione, anche allo scopo di evitare l'archiviazione per difetto di notifica.

Inoltre, ai fini dell'osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 51 del D.lgs. 231/2007, a norma del quale devono essere comunicate alla Guardia di Finanza le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 (violazioni riguardanti contanti e titoli al portatore), si raccomanda di inserire, in fase di protocollazione, i dati contenuti nelle segnalazioni dei soggetti obbligati (nominativo segnalato, importo della presunta violazione), anche nel caso delle comunicazioni non atte a produrre contestazione.

Con l'occasione si invita a verificare, prima di procedere alla decretazione, se, nei casi e nei termini previsti, la parte abbia già provveduto al pagamento dell'importo dovuto, avendo optato per l'oblazione.

Si confida nella consueta collaborazione e nella puntuale osservanza delle suindicate disposizioni.

Il Direttore Generale



L'Ispettore Generale Capo

